



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2012

DECRETO SVILUPPO 2012

** Detrazione irpef sale dal 36% al 50% per tutti i pagamenti effettuati dal 26/06/2012 fino al 30/06/2013, poi torna al 36% --- 'favor rei' dalla nuova normativa >> anche chi in passato non ha distinto in fattura le spese di manodopera può recuperare comunque le spese dato che per la nuova normativa non è più necessario. Le eventuali annualità pregresse non recuperate si possono chiedere a rimborso (entro 3 anni dalla mancata richiesta di rimborso);

** abolita la norma iva che imponeva l'esenzione sulle vendite di immobili venduti dopo 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione, ora le vendite e locazioni sono sempre soggette ad iva, quindi non scatta più il prorata né la rettifica alla detrazione iva delle spese sostenute per la costruzione;

** SRL semplificata anche per over 35, quindi niente più limiti di età, ma ci sono novità: il 25% degli utili vanno accantonati a riserva indivisibile fino a raggiungere 9,999 euro di capitale sociale; se i soci sono under 35 non ci sono né bolli né costi di notaio, se i soci sono over 35 si applicano i bolli e il notaio si paga in base a una tariffa ministeriale;

** Nasce l'Agenzia per l'Italia Digitale che dovrebbe promuovere lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e la nuova banda superlarga;

** Diritto fallimentare: ricorso al concordato preventivo supersemplificato con maggior tutela nei confronti del debitore.

CARTELLE EQUITALIA

** Più facile ottenere dilazioni sulle cartelle in corso;

** fino a euro 20,000 non va dimostrato lo stato di difficoltà, oltre tale importo le imprese devono dimostrare l'indice debiti/valore della produzione mentre le persone fisiche devono produrre l'isee;

** per le imprese l'asseverazione degli indici dal professionista serve solo per debiti oltre 50,000 euro;

** in caso di omesso versamento di due rate, prima che intercorra la decadenza della dilazione, il contribuente può chiedere una proroga del piano fino a 7 rate;

** il mancato pagamento di una rata si può sanare con il ravvedimento operoso.

IMU - RISOLUZIONI

** Coniugi separati: l'ex casa coniugale di proprietà di un coniuge ma assegnato all'altro >> l'IMU è pagata per intero dal coniuge assegnatario e tutta come prima casa. L'altro coniuge potrà sempre ed in ogni caso beneficiare dell'agevolazione come abitazione principale sulla casa in cui dimora;

** IMU su immobile inagibile o non abitabile: per immobile inagibile > impianti scoppiati, tetto rotto, mancanza di acqua, corrente etc occorre fare una comunicazione al comune entro il 30 settembre >> l'inagibilità non deve poter essere superata tramite una normale manutenzione anche straordinaria; cioè occorre proprio che l'immobile sia diroccato.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

APPALTI E SOLIDARIETA' NEI PAGAMENTI APPALTANTE E APPALTATORE

Da aprile 2012 si amplia la solidarietà degli appaltanti in tutti gli appalti anche per l'IRPEF sulle ritenute dei lavoratori dipendenti e IVA oltre che per i contributi sociali e previdenziali (inps e inail); quindi gli appaltanti rispondono in solido con gli appaltatori e subappaltatori per quanto sopra non pagato.

ASSUNZIONE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO – RIFORMA DEL LAVORO

** Il primo periodo di assunzione si può fare anche senza nessun requisito ne causale e la durata può arrivare massimo ad un anno ;

** la pausa tra un periodo e l'altro passa a 20 e 30 gg a seconda delle caratteristiche del contratto, diversamente scatta la presunzione di assunzione a tempo indeterminato.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i contributi non versati dal datore di lavoro la prescrizione scatta dopo 5 anni dal momento in cui sarebbero dovuti essere versati. Se si interviene presso l'inps entro tale scadenza, la prescrizione si allunga a 10 anni, diversamente i contributi si intendono non versati.

LEASING

La deducibilità dei canoni leasing non è più vincolata alla durata del contratto in base ai 2/3 del periodo ordinario di ammortamento del cespite simile con durata minima e massima per gli immobili.

NB: la norma dei 2/3 esiste ancora e non è stata abolita ma se il contratto di leasing prevede una durata inferiore al minimo stabilito di cui sopra, allora saranno deducibili negli esercizi solo parte di canone che sarebbe deducibile se il contratto rispettasse la durata minima, la parte eccedente si recupera dopo la fine del contratto spalmandoli sugli esercizi che mancano a raggiungere la durata minima !!! La norma precedente prevedeva che in caso di durata inferiore al minimo i canoni NON ERANO per nulla deducibili.

INTERESSI DI MORA SULLE FATTURE EMESSE NON INCASSATE DA IMPRESE E PROFESSIONISTI

Interessi di mora per ritardo pagamenti nelle transazioni commerciali D.Lgs 231/2002 che ammette la richiesta legittima ai clienti morosi oltre 30 gg dall'emissione della fattura, salvo accordi diversi per il pagamento: il tasso è formato dalla base del 7% per prodotti e servizi vari, mentre per i prodotti deteriorabili la base è il 9%. Alla base si somma una percentuale definita semestralmente che per il primo semestre 2012 è pari all'1% >> quindi per il primo semestre 2012 per prodotti e servizi normali il tasso risulta pari all' 8%, mentre per i prodotti deteriorabili risulta pari al 10%.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**